



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 41

del 22/12/2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - revoca e nullità asd/ssd della FITETREC_ ANTE

Revoca iscrizione:

- “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ELEVEN STREET”, CF 90049130660;
- “I CAVALIERI DELLE MONTAGNE BORGOROSE”, CF 90060840577;
- “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EQUESTRE WESTERN LIFE ASSOCIATION”, CF 90177980738;
- “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EQUESTRE AVALON”, CF 90025520520;

Nullità iscrizione:

- “A.S.D. GREGORI ALL IN ONE”, CF 91074580555: 29/07/2020 - NULLITA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

VISTO il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

VISTO l'art. 6 rubricato “Cancellazioni”, comma 3 del Regolamento per cui *“sono cancellate dal Registro, con provvedimento di revoca del Segretario Generale del CONI ovvero di un suo delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società sportive che:*
a) abbiano deliberato il proprio scioglimento. In tale ipotesi verranno cancellate tutte le affiliazioni riferite all'Associazione/Società presenti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale rapp.te

FR

dell'Associazione/Società all'Organismo di affiliazione;
b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione;
c) invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati identificativi ai sensi del precedente art. 5 comma 3 non vi abbiano provveduto entro 15 gg. dall'avviso. L'avviso è trasmesso all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo sportivo di appartenenza;
d) non risultino integrate le informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasmesse ai soli Organismi sportivi di appartenenza mentre la comunicazione per i singoli casi è trasmessa all'indirizzo mail collegato all'utenza e all'Organismo di affiliazione”;

VISTO

l'art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui “sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3”;

VISTE

le note del 16 ottobre e 18 novembre 2020 con le quali la FITETREC_ ANTE ha chiesto la revoca dell'iscrizione per un gruppo di affiliate, le quali, non avendo regolarizzato la propria posizione entro il termine del 30/09/2020 stabilito con Delibera del Presidente Federale n. 9/2020PF, assunta d'urgenza a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, sono state retrocesse da “affiliate” ad “aggregate” perdendo, di conseguenza, per la stagione sportiva 2019/2020, anche i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro Nazionale CONI;

VISTE

le iscrizioni effettuate: in data **21/06/2019** per **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ELEVEN STREET”**, CF **90049130660**, con validità sino al 31/12/2019 e rinnovata per l'anno sportivo in scadenza al **31/12/2020**; in data **25/08/2011** per **“I CAVALIERI DELLE MONTAGNE BORGOROSE”**, CF **90060840577**, con validità sino al 31/12/2011 e rinnovata per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/12/2020**; in data **17/10/2019** per **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EQUESTRE WESTERN LIFE ASSOCIATION”**, CF **90177980738**, con validità sino al 31/12/2019 e rinnovata per l'anno sportivo in scadenza al **31/12/2020**; in data **18/03/2015** per **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EQUESTRE AVALON”**, CF **90025520520**, con validità sino al

31/12/2015 e rinnovata per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/12/2020**;

RITENUTO

che il rinnovo dell'affiliazione relativo all'anno sportivo in scadenza al 31/12/2020 effettuato dalla FITETREC_ANTE per le associazioni sopra menzionate sia da considerarsi nullo;

VISTA

altresì l'iscrizione in data **29/07/2020** effettuata dalla FITETREC_ANTE per la "**A.S.D. GREGORI ALL IN ONE**", CF **91074580555**, con validità sino al **31/12/2020**;

RITENUTO

che l'iscrizione della "**A.S.D. GREGORI ALL IN ONE**", CF **91074580555**, non sia stata supportata, sin dalla data di iscrizione (29/07/2020) da un idoneo rapporto di affiliazione e che, pertanto, sia priva di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato;

DISPONE

- la revoca dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, delle seguenti associazioni:

- "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ELEVEN STREET**", CF 90049130660;
- "**I CAVALIERI DELLE MONTAGNE BORGOROSE**", CF 90060840577;
- "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EQUESTRE WESTERN LIFE ASSOCIATION**", CF 90177980738;
- "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EQUESTRE AVALON**", CF 90025520520,

fissando al 31/12/2019 la validità della loro iscrizione e quindi del riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**A.S.D. GREGORI ALL IN ONE**", CF **91074580555**.
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati